

Comune di Bussoleno

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE  
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI  
RILEVANZA ECONOMICA**

**Anno 2025**

**(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)**

## Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2024 del Comune di Bussoleno

### Indice

<b>1. Il contesto normativo di riferimento.....</b>	<b>3</b>
<b>2. L'ambito di analisi .....</b>	<b>4</b>
<b>3. I servizi di interesse economico generale del Comune di Bussoleno.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Focus sui servizi.....</b>	<b>7</b>
4.1. <i>Servizio Idrico Integrato</i> .....	7
4.2. <i>Servizio di igiene urbana</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## 1. Il contesto normativo di riferimento

---

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.lgs. 201/2022:

### Art. 30 D.lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”* per *“ogni servizio affidato”*.

La ricognizione, da aggiornarsi, di regola, annualmente e *“contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”* (comma 2).

Nel caso di affidamenti a società in house, la ricognizione ex art. 30 rappresenterà appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

L'adempimento si articola in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1), che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di:

- o efficienza e qualità del servizio;
- o rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;

in modo analitico e considerando *“anche”* gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del decreto che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle

Imprese e del Made in Italy e si tratta dei costi di riferimento, degli schemi tipo di PEF, dei livelli minimi di qualità, degli schemi di bandi e contratti.

Il suddetto Ministero, con riferimento al PEF e agli indicatori di qualità, ha emanato il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 con relativi allegati del in attuazione proprio dell'art. 8 del D.lgs. 201/2022, segnalando che il medesimo Ministero adotterà ulteriori provvedimenti per la completa attuazione dell'articolo stesso e nel pubblicare il medesimo Decreto Direttoriale ha individuato 5 servizi da applicare in sede di prima applicazione, vale a dire per lo scorso anno (2023) (impianti sportivi - esclusi impianti a fune ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 201/2022; parcheggi; servizi cimiteriali e funebri se erogati come servizi pubblici locali; luci votive; trasporto scolastico).

La ricognizione dovrà dare altresì conto, oltre ai profili, atti e indicatori già *ut supra* segnalati, della misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, energia elettrica e gas naturale) e all'affidamento a società in house in generale, oltre che degli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. in esame, l'Ente, inoltre, è tenuto a riferire, nell'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, circa le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

## 2. L'ambito di analisi

---

Come visto poc'anzi, l'adempimento di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della *"situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori"*.

Il D.lgs. 201/2022 all'art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*» come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"* mentre alla lettera d) definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*» o «*servizi pubblici locali a rete*» come *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*.

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a *"ogni servizio affidato"*, parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento (per questi sarebbe comunque

auspicabile operare una valutazione sul servizio erogato nel territorio dell'Amministrazione) e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica.

È necessario tuttavia rilevare che se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. *utilities*, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale. È decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel *"Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali"* dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che ***"deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento"***, pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica "caso per caso" caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

### 3. I servizi di interesse economico generale del Comune di Bussoleno

Di seguito viene operata la prima ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica riconducibili all'Amministrazione dando conto della tipologia di attività, della modalità di affidamento ed erogazione.

SERVIZIO	AUTORITÀ D'AMBITO	SOGGETTO GESTORE	ORGANISMO IN HOUSE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	QUOTA % DETENUTA	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	IMPORTO AFFIDAMENTO
Servizio Integrato	Idrico	<input checked="" type="checkbox"/>	SMAT S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	c. affidamento a società in house			
Servizio Urbana	Igiene	<input checked="" type="checkbox"/>	ACSEL S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	c. affidamento a società in house			

## 4. Focus sui servizi

### 4.1. Servizio idrico integrato

#### ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DENOMINAZIONE	Autorità d'Ambito Torinese 3
---------------	------------------------------

#### TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio idrico integrato

#### MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

c. affidamento a società in house

#### SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	SMAT S.p.A.
---------------	-------------

Il Comune di Bussoleno fa parte dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla Società Metropolitana Acque Torino.

L'Autorità d'Ambito Torinese 3 costituisce, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 201/2022, ente competente ad effettuare la ricognizione in oggetto, infatti, l'art. 2, comma 1, lettera b, nel definire gli "Enti Competenti" inserisce "gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e l'art.30 del medesimo D.lgs. 201/2022, oltre a precisare che ai fini della presente ricognizione rileva ogni servizio "affidato" dall'ente nel proprio territorio, prevede, altresì, che sono tenuti alla ricognizione anche gli "altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio".

Pertanto, essendo il servizio affidato dall'Autorità d'Ambito Torinese 3 è demandata a quest'ultima l'effettivo svolgimento della ricognizione.

Le tipologie di servizio sotto descritte rientrano nel perimetro del Servizio Idrico Integrato, così come definito dalla normativa nazionale (D.lgs.152/2006 e s.m.i.) e dalla regolamentazione dell'Autorità d'Ambito Torinese n. 3.

Tali servizi, pur caratterizzati da funzioni distinte, concorrono unitariamente alla gestione integrata del ciclo delle acque, garantendo efficienza, sostenibilità e tutela dell'ambiente.

#### **Servizio di Acquedotto**

Il servizio di acquedotto comprende l'insieme delle attività finalizzate alla captazione, trattamento, adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.

Rientrano nel servizio:

- le opere di presa da fonti sotterranee e superficiali;
- gli impianti di trattamento e potabilizzazione;
- le reti di adduzione e distribuzione, incluse le opere di sollevamento e regolazione della pressione;
- i serbatoi e le infrastrutture di accumulo;
- i sistemi di misura e contabilizzazione dei consumi;
- le attività di gestione, monitoraggio e manutenzione delle opere e degli impianti.

Il servizio è svolto nel rispetto delle normative vigenti in materia di qualità dell'acqua potabile, sicurezza delle infrastrutture e continuità dell'erogazione.

**Servizio di Fognatura**

Il servizio di fognatura comprende le attività di raccolta, collettamento e convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ammesse e meteoriche verso gli impianti di depurazione.

Esso include:

- la gestione e manutenzione della rete fognaria, sia a sistema separato che misto;
- le opere di sollevamento, regolazione e laminazione delle portate;
- la realizzazione e gestione dei manufatti fognari (pozzetti, condotte, scaricatori di piena, scolmatori);
- le attività di prevenzione e contenimento degli allagamenti e degli sversamenti;
- i controlli sulla funzionalità idraulica del sistema.

Il servizio è volto a garantire la sicurezza igienico-sanitaria e il corretto convogliamento dei reflui, secondo le prescrizioni del quadro normativo ambientale vigente.

**Servizio di Regimazione delle Acque Meteoriche sui Versanti**

Il servizio di regimazione delle acque meteoriche sui versanti comprende le attività e le opere finalizzate all'intercettazione, al drenaggio, al convogliamento e allo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale provenienti da aree collinari e montane. Rientrano nel servizio:

- le opere di drenaggio superficiale e di raccolta (fossi di guardia, cunette, canalette, reti di scolo);
- le canalizzazioni e le opere di regimentazione idraulica destinate al controllo dei deflussi meteorici;
- gli interventi di regimazione finalizzati alla riduzione dei fenomeni erosivi e del rischio di instabilità dei versanti;
- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche afferenti;
- il coordinamento funzionale con i sistemi di fognatura e con le opere di protezione idrogeologica.

Il servizio concorre alla tutela della sicurezza idraulica del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

**4.2. Servizi di igiene urbana: raccolta e smaltimento rifiuti****ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**

DENOMINAZIONE	Consorzio C.A.DO.S.
---------------	---------------------

**TIPOLOGIA DI SERVIZIO**

*Raccolta e smaltimento rifiuti*

**MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)**

c. affidamento a società in house

**SOGGETTO GESTORE**

DENOMINAZIONE	ACSEL SPA
---------------	-----------

Il Consorzio Ambiente Dora Sangone costituisce, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022, ente competente ad effettuare la ricognizione in oggetto.

Infatti, l'art. 2, comma 1, lettera b, nel definire gli "Enti Competenti" inserisce "gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e l'art. 30 del medesimo D.Lgs. 201/2022, oltre a precisare che ai fini della presente ricognizione rileva ogni servizio "affidato" dall'ente nel proprio territorio, prevede, altresì, che sono tenuti alla ricognizione anche gli "altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio".

Pertanto, essendo il servizio affidato da C.A.DO.S spa è demandata a quest'ultimo l'effettivo svolgimento della ricognizione.

Il Servizio integrato di gestione dei rifiuti è stato affidato all'impresa ACSEL S.p.A. con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio C.A.DO.S. n.22 del 14/12/2023.

La società ACSEL spa, infatti, come previsto dall'art.3 dello Statuto, datato 27/05/2012, opera nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni, fra cui, in particolare, figura la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprendenti, tra l'altro la raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani.

La società A.C.S.E.L. S.p.A. con sede a Sant'Ambrogio di Torino via Delle Chiuse 21 è un'azienda a capitale pubblico di proprietà dei Comuni della Valle di Susa, che fornisce servizi agli stessi comuni soci.

Si occupa principalmente dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

Il Comune di Bussoleno è socio dell'ACSEL S.p.A., società a capitale interamente pubblico, detenuto da 39 comuni della Bassa e Alta Valle di Susa, con capitale sottoscritto e versato pari ad € 120.000,00, diviso in n.120.000 azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 cadauna, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della camera di Commercio di Torino.

Il Capitale è incedibile e interamente pubblico.